



Regione Veneto

[omissis]

Dirigente

Pec: [omissis]

Fasc. Anac n. 631/2022

Oggetto: Lavori di costruzione di opere idrauliche sul torrente Boite in località Mulin Maderla in comune di Cortina d'Ampezzo. Importo: € 1.130.000,00. CIG: 946335606C

S.A.: Regione Veneto

Nota di definizione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di vigilanza Anac sui contratti pubblici

Come è noto le S.A. sono tenute all'invio della documentazione inerente la somma urgenza (verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento, perizia giustificativa, elenco prezzi unitari, verbale di consegna dei lavori e contratto, ove stipulato) all'Anac ai sensi dell'art. 163, comma 10 del Codice dei Contratti (oggi art. 140, comma 10 del d.lgs. 36/2023) e nel rispetto dell'art. 23 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici dell'Autorità del 4 luglio 2018 e s.m.i., applicabile *ratione temporis*. L'attività di vigilanza di competenza dell'Anac è finalizzata al controllo del rispetto dei presupposti normativi per il ricorso alla procedura e ad analizzare gli affidamenti di somma urgenza selezionati a campione con periodicità semestrale.

A seguito dei sopra citati controlli a campione è stata analizzata la documentazione inerente l'intervento in somma urgenza "Lavori di costruzione di opere idrauliche sul torrente Boite in località Mulin Maderla in comune di Cortina d'Ampezzo" inviata all'Anac con prot. n. 605167 del 29.12.2022 e acquisita con prot. Anac n. 109428 del 29.12.2022.

Preliminarmente si riassume in breve il dettato normativo inerente l'istituto della somma urgenza.

Tale istituto è disciplinato dal sopra richiamato art. 163 del D.Lgs. 50/2016 titolato "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" (oggi art. 140 del d.lgs. 36/2023), risultando il necessario presupposto di tale istituto derogatorio, ex co. 1 del sopra citato articolo, il verificarsi di circostanze impreviste e pregiudizievoli che non consentano alcun indugio nel dare avvio ed esecuzione ai lavori resesi necessari al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità. Le disposizioni normative al riguardo prevedono la redazione di un verbale, c.d. di "somma urgenza", in cui devono essere indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; l'esecuzione dei relativi lavori può quindi essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento, mentre il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il responsabile del procedimento inoltre è tenuto a compilare entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi, trasmettendola, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della stessa.

Alla luce del disposto normativo sopra brevemente riassunto si è pertanto provveduto ad esaminare la documentazione acquisita relativa alle distinte fattispecie avendo cura di verificare, in concreto: che il c.d. verbale di somma urgenza indicasse i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; che gli affidamenti intervenuti di messa in sicurezza al fine di evitare i rischi



Presidente

presupposti consistessero effettivamente nell'eliminazione dell'imminente pregiudizio e pericolo, non interessando, invece, l'esecuzione di interventi, per esempio, di mera manutenzione, risultando tali interventi affidabili con le usuali procedure ad evidenza pubblica; che la tempistica dello svolgimento della procedura/esecuzione dei lavori fosse coerente con la dichiarata urgenza connessa all'eliminazione della situazione di pericolo e che la perizia di stima indicasse, nella sostanza, attività congruenti con le circostanze lamentate e finalizzate alla rimozione dello stato di pericolo.

Nel dettaglio dall'analisi documentazione inviata dalla S.A. è emerso quanto segue.

Con progetto del 21.11.2017 e successiva perizia di variante del 9.4.21 la S.A. realizzava l'intervento di sistemazione dell'alveo del torrente Boite. Successivamente, con verbale di somma urgenza del 12.4.22, la Regione Veneto – Genio Civile di Belluno prendeva atto del fatto che con l'intervento sopra citato non era stato possibile realizzare tutte le opere previste tra cui la protezione dei versanti del torrente e il D.L. dichiarava che quanto realizzato non garantisse la stabilità dell'opera in caso di piene consistenti. Pertanto il Direttore del Genio Civile di Belluno dichiarava, nel citato verbale, la necessità di effettuare d'urgenza i lavori integrativi e complementari delle opere già realizzate. Successivamente con verbale di consegna di urgenza dei lavori del 14.4.22, dopo che il R.U.P. aveva individuato un operatore, il D.L. provvedeva alla consegna dei lavori all'operatore individuato; i lavori venivano indicati in formazione di difese arginali, di difese idrauliche e di ripristini strutturali di opere già esistenti. L'importo dei lavori veniva stabilito in € 244.000,00 e il contratto veniva stipulato in data 16.8.2022. La perizia a consuntivo confermava l'importo dei lavori in € 244.000,00.

Da quanto sopra riportato, come emerge dagli atti, l'intervento di cui trattasi non appare soddisfare i requisiti per il legittimo ricorso alla procedura di cui all'art. 163 del D.lgs. 50/16 individuati al comma 1 in situazioni che "non ammettono alcun indugio" e al comma 6 in situazioni emergenziali di protezione civile di cui al decreto legislativo 1/2018; in estrema sintesi l'art. 163 permette un procedimento semplificato e veloce per risolvere situazioni pericolose presentatesi in maniera imprevedibile consentendo alla S.A. un rapido intervento che elimini la minaccia per la pubblica incolumità.

Nel caso esaminato emergono profili di perplessità in relazione ad una effettiva configurazione di "somma urgenza", quale necessità di rimuovere uno stato attuale di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, potendo in realtà riscontrarsi la sola necessità di completare un intervento risalente nel tempo, per il quale è incorsa l'indisponibilità dei fondi, sanata impropriamente con il ricorso alla somma urgenza al di fuori dei presupposti normativi richiesti.

Alla luce di quanto sopra esposto, come disposto dal Consiglio nell'adunanza del 31 gennaio 2024, si comunica la definizione del presente procedimento ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento Anac sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici rilevando il contrasto con le disposizioni dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 che disciplina l'istituto della somma urgenza; si invita, per il futuro, la S.A. al puntuale rispetto della normativa come sopra richiamata.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente